



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0340/FLP2008

Roma, 18 febbraio 2008

NOTIZIARIO N° 13

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI

INPS messaggio n°3043 del 06.02.2008

La FLP informa che l'INPS, con messaggio n°3043 del 06.02.2008, ha comunicato che la legge 24 dicembre 2007, n. 247, avente ad oggetto "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, all'articolo 1, comma 35, in sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concede agli invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 64° anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per la durata di tale condizione, un assegno mensile, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, di € 242,84, al netto della perequazione automatica delle pensioni, per tredici mensilità. Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa. Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada lo stesso ad iscriversi nelle liste di collocamento.

L'INPS, ha altresì precisato che:

- L'assegno di cui trattasi è corrisposto con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione d'inabilità, pertanto, il reddito da considerare come limite per l'erogazione della prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale.
- Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
- Il requisito del reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione deve sussistere anche nei casi di impiego presso cooperative sociali o di lavoro mediante convenzioni quadro.
- Resta confermato che, nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della dichiarazione di cui trattasi, debba essere presentato un certificato medico, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Il modello ICLAV2008 allegato al messaggio INPS, riassume i dati di cui sopra ed annulla e sostituisce il modello ICNC01, allegato 3 alla circolare n.142 del 28.12.2007, sul rinnovo delle pensioni per l'anno 2008.

In allegato, il messaggio INPS n°3043 del 06.02.2008.

L'UFFICIO STAMPA

Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti. Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Prestazioni □

Roma, 06-02-2008

Messaggio n. 3043

Allegati n. 1

**OGGETTO: ||articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
"Assegno mensile agli invalidi civili parziali"||**

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, avente ad oggetto "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007, all'articolo 1, comma 35, in sostituzione dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concede agli invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 64° anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per la durata di tale condizione, un assegno mensile, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, di € 242,84, al netto della perequazione automatica delle pensioni, per tredici mensilità.

Tale assegno non è più subordinato alla iscrizione nelle liste di collocamento, ma l'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e segg. del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di prestare o non prestare attività lavorativa.

Tale prescrizione non impedisce che il soggetto vada lo stesso ad iscriversi nelle liste di collocamento.

L'assegno di cui trattasi è corrisposto con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione d'inabilità, dall'articolo 12 della predetta legge n. 118/1971; pertanto, il reddito da considerare come limite per l'erogazione della

prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale.

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificata dall'articolo 1, comma 37, della legge in esame n. 247/2007 e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (vedi T.U. in materia di imposte dirette e relativi aggiornamenti).

Il requisito del reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione deve sussistere anche nei casi di impiego presso cooperative sociali o di lavoro mediante convenzioni quadro.

Resta confermato che, nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della dichiarazione di cui trattasi, debba essere presentato un certificato medico, ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (v. anche [messaggio n. 15641 del 31.5.2006](#)).

Si acclude al presente messaggio il modello ICLAV2008, che riassume i dati di cui sopra e che annulla e sostituisce il modello ICNC01, allegato 3 alla [circolare n.142 del 28.12.2007](#), sul rinnovo delle pensioni per l'anno 2008.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità delle procedure aggiornate.

**IL DIRETTORE CENTRALE
NORI**

Fasce 34, 35, 36, 40, 48

(Allegato 12bis)

LOGO INPS Sede INPS di

Modulo ICLAV2008

Prestazione a favore di **(decodifica tipo invalidità)**

INVCIV n.....Sede di.....

**Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 35, della legge
24 dicembre 2007, n. 247.**

Il/La sottoscritto/a**(nome del titolare)**₈.....nato/a il **(data nascita)**₁₀

codice fiscale **(codice fiscale)**₁₁.....

residente in.....via

titolare di assegno mensile in qualità di invalido civile, con riferimento al requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa previsto dall'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247

DICHIARA (barrare la casella interessata)

- ☐ DI PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA DAL.....CON UN REDDITO IMPONIBILE PARI A €.....
- ☐ DI ESSERE OCCUPATO AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 (COOPERATIVE SOCIALI E CONVENZIONI- QUADRO) ⁽¹⁾
- ☐ DI NON PRESTARE ALCUNA ATTIVITA' LAVORATIVA

Data.....Firma ⁽²⁾.....

(1) Tale ipotesi non impedisce il conseguimento o il mantenimento del diritto all'assegno mensile d'invalido.

(2) Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, se interdetti o inabilitati, la dichiarazione dovrà essere presentata dai rispettivi tutori o curatori, altrimenti dovrà essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 256, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2008, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

DA RICORDARE

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.(Testo A)", la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, del Comune o della Sede INPS, organi incaricati dalla legge n. 662/1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l'identità del dichiarante (articolo 4 del D.P.R. n. 445/2000)¹

La invitiamo a restituire tale dichiarazione entro il **31 marzo 2008**. Le ricordiamo che può essere spedita o presentata direttamente all'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, al Comune o alla sede INPS.
